

## SCADENZE GIUGNO 2024

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di GIUGNO 2024.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>3 lunedì</b>	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	Inizia la possibilità per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di compilare e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023. Il rapporto deve essere trasmesso entro il 15.7.2024
<b>11 martedì</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine finale, entro le ore 16:00, per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (codice ATECO 49.41) che hanno presentato la domanda per i contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica dal 26.6.2023 all'11.8.2023, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione
<b>12 mercoledì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare presso la sede sociale: <ul style="list-style-type: none"> <li>il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;</li> <li>le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li> </ul>

<p><b>13</b> <b>Giovedì</b></p>	<p>Società di capitali</p>	<p>Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio</p>	<p>Termine ultimo, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla G.U.;</li> <li>• su un quotidiano.</li> </ul>
<p><b>15</b> <b>sabato</b></p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul>
<p><b>17</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Versamento IMU</p>	<p>Termine per il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2024. L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):</p>

- la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2024, quindi:

- la prima rata deve essere versata entro il 17.6.2024 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2023 (in quanto il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica);
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>il giorno del trasferimento del possesso;</li> <li>l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li> <li>per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</li> </ul>
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>17 lunedì</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno

			erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di maggio 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di marzo 2024
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>17 lunedì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
<b>17 lunedì</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di maggio.
<b>17 lunedì</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.

			<p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul>
<b>17 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.
<b>17 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito. La disciplina prevede che:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>17 lunedì</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
<b>17 lunedì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>
<b>17 lunedì</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di maggio.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
<b>17 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
<b>17 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.
<b>20 giovedì</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare</li> </ul>



			<p>precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>20 giovedì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per convocare l'assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c. Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (28.6.2024).
<b>25 martedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi ede effettuare il versamento dei contributi, relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>25 martedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off</li> </ul>

stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le

			<p>operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</li> </ul>
<b>25 martedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile e maggio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p>

<b>28 venerdì</b>	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Definizione delle pendenze tributarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
			<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul>

			<p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Si precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l'1.7.2024</p>
<b>28 venerdì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l'approvazione dei bilanci
<b>30 domenica</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 domenica</b>	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>• la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</li> <li>• fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</li> </ul>
<b>30 domenica</b>	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di

			<p>negoiazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per la rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</li> </ul> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero suo ammontare;</li> <li>• ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo</li> </ul>
<b>30 domenica</b>	Datori di lavoro	Fruizione ferie	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel corso dell'anno 2022.</p> <p>Il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due devono essere fruiti in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>le restanti due settimane devono essere fruito nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.</li> <li>La mancata fruizione comporta l'obbligo di versamento dei contributi sul compenso ferie non godute. Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio</li> </ul>
<b>30 domenica</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.
<b>30 domenica</b>	Sostituti d'imposta	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</li> <li>frueno del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</li> </ul>
<b>30 domenica</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</li> <li>frueno del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma</li> </ul>

			di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
<b>30 domenica</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);</li> </ul> della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92)
<b>30 domenica</b>	Imprese	Adempimenti documentali	Termine, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata, per revocare la domanda
<b>30 domenica</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione



Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati